

N. R.G. 3790/2025

**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

QUARTA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3790/2025

tra

FRANCO

ATTORE/I

e

POP NPLS 2020 S.R.L., con la mandataria SPECIAL GARDANT S.P.A.**GIORGIA**

CONVENUTI

Oggi **27 novembre 2025**, alle ore **10.00**, innanzi alla dott.ssa Bianca Ferramosca, sono comparsi:

avv. Alessandro per la parte opponente

avv. Barbara De Siatì in sostituzione dell'avv. Francesco Mainetti per parte opposta POP NPLS 2020 S.R.L., rapp.ta da SPECIAL GARDANT S.P.A.

I procuratori si riportano alle conclusioni come rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e discutono oralmente

Il Giudice

All'esito della camera di consiglio, preso atto dell'allontanamento delle parti pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.* dandone lettura.

Il Giudice

dott.ssa Bianca Ferramosca





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

QUARTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Bianca Ferramosca, all'udienza del 27 novembre 2025, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **3790/2025** promossa da:

FRANCO (C.F. _____), con il patrocinio dell'avv. Alessandro

ATTORE

contro

POP NPLS 2020 S.R.L., a mezzo della mandataria SPECIAL GARDANT S.P.A. (C.F. 14859551005),
con il patrocinio dell'avv. Francesco Mainetti

CONVENUTA

GIORGIA

CONVENUTA ex art. 102 c.p.c. CONTUMACE

Oggetto: merito di opposizione avverso l'esecuzione immobiliare n. 1072/2023 R.G.Es.

Conclusioni: come da antescritto verbale: **parte opponente:** *"In via principale "Dichiarare l'inesistenza - illegittimità -inefficacia del precetto azionato, per la carenza di legittimazione attiva dell'opposta per i motivi esposti accertare e dichiarare nullo ed inefficace l'atto di pignoramento del 28 settembre 2023 accertando l'improcedibilità dell'esecuzione forzata immobiliare n.r.g. 1072 -2023 ai sensi degli articoli 615 e 650 del C.p.C." In subordine "Accertare e dichiarare l'inesistenza o la parziale sussistenza del credito azionato, riducendo la misura dell'esecuzione nei limiti del credito effettivamente dovuto". Condannare la parte convenuta al pagamento delle spese legali e processuali, con attribuzione al procuratore antistatario"* (come da atto di citazione); **Parte opposta:** *" preliminarmente: dichiarare il giudizio improcedibile per la tardiva iscrizione a ruolo della causa; nel merito: rigettare la domanda avversaria perché totalmente infondata. Con rigorosa vittoria di spese e competenze di legge"* (come da comparsa di costituzione e risposta;

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 20.01.2025, Franco _____ ha introdotto il merito della opposizione da esso proposta con ricorso depositato in data 24.10.2023 avverso l'esecuzione intrapresa con atto di pignoramento notificato il 26.09.2023.

Il merito è stato riassunto limitatamente ai seguenti motivi che si riportano nell'ordine logico della loro trattazione:

- a) Carenza di legittimazione di POP Npls s.r.l. per mancata prova della cessione in blocco dei crediti e/o della inclusione nella cessione del credito azionato (motivo da qualificare come opposizione ex art. 615 c.p.c.);



- b) Carenza di legittimazione di Special Gardant s.p.a., quale *Special Servicer* incaricato della riscossione dei crediti per l'omessa pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sua nomina di costituzione del loro soggetto motivo da qualificare come opposizione *ex art. 617 c.p.c.*);
- c) Mancanza in atti della procura conferita da POP Npls s.r.l. a Special Gardant s.p.a. e violazione del termine assegnato all'uopo dal GE *ex art. 182 c.p.c.* (motivo da qualificare come opposizione *ex art. 617 c.p.c.*);
- d) Nullità della procura a Special Gardant s.p.a. perché conferita a soggetto non iscritto all'albo *ex art. 106 TUB* con conseguente carenza in capo a detta società incaricata della rappresentanza processuale motivo da qualificare come opposizione *ex art. 617 c.p.c.*);
- e) Errata previsione degli interessi compensativi per il periodo 3 maggio 2020-18 novembre 2022 (motivo da qualificare come opposizione *ex art. 615 c.p.c.*);
- f) Opposizione *ex art. 650 c.p.c.* avverso il decreto ingiuntivo azionato per abusività delle clausole contenute nel contratto posto alla base dello stesso secondo i principi espressi dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella sentenza n. 9479/2023.

Integrato il contraddittorio con la terza proprietaria esecutata Giorgia, litisconsorte necessaria, la stessa non si è costituita all'esito della rinnovazione della sua citazione ed è stata dichiarata contumace con il decreto *ex art. 171 bis c.p.c.* emesso in data 15.09.2025.

Si è costituita POP NPLS 2020 S.R.L., a mezzo della mandataria SPECIAL GARDANT S.P.A., eccependo preliminarmente l'improcedibilità del giudizio per la tardiva sua iscrizione a ruolo e nel merito contestandone la fondatezza delle domande svolte dalla controparte.

Le parti hanno depositato memorie integrative *ex art. 171 ter c.p.c.* e all'odierna udienza, precisate le conclusioni come da antescritto verbale, hanno discusso oralmente.

Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di improcedibilità del giudizio per tardività della iscrizione a ruolo della causa, come sollevata dalla opposta in ragione della tempestività della costituzione di essa convenuta secondo quanto previsto dall'*art. 171, 2° co. c.p.c.*.

L'opposizione è in parte infondata e in parte inammissibile per come di seguito si motiva:

Quanto alla titolarità in capo a POP NPLS 2020 s.r.l. del credito azionato di cui sopra al motivo sub a).

Con riferimento alla contestata carenza di legittimazione di POP NPLs 2020 S.r.l. ed, in particolare, alla deduzione della mancata prova in atti che il credito azionato nella procedura fosse incluso nella cessione di crediti in blocco in data 3.12.20, nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti pecuniari, tra Banca Popolare di Sondrio S.p.a. e POP NPLs 2020 pubblicata in G.U. Parte Seconda n. 146 del 15.12.2020, la stessa è infondata.

In linea generale, la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari (cfr., di recente, Cass.19/02/2019, n. 4713).

Nel caso di cessioni in blocco *ex art. 4* della legge n. 130 del 1999, la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'*art. 58* del testo unico bancario (legge n. 385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'*art. 1264*, cod. civ..

L'*art. 58*, comma 2, del d.lgs., n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (Cass., Sez. VI.I., ordinanza 29 settembre 2020, n. 20495). Il cessionario che agisca nei



confronti del debitore ceduto, è tenuto a dare prova soltanto del negozio di cessione, quale atto produttivo di effetti traslativi e non anche dell'esistenza e del corso della cessione stessa, né il debitore ceduto può interferire nei rapporti tra cedente e cessionario, in quanto il suo interesse si concreta nel compiere un efficace pagamento liberatorio, sicché egli è soltanto abilitato ad indagare sull'esistenza e sulla validità estrinseca e formale della cessione (Cass., sez. III, 31 luglio 2012, n. 13691; Cass., sez. II, 9 luglio 2018, n. 19016; Cass., sez. VI-III ordinanza 14 ottobre 2021).

La notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264, cod. civ., può essere validamente surrogata da questi ultimi. Segnatamente la notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio (Cass., 29/09/2020, n. 20495; Cass., 17/03/2006, n. 5997). Ne discende che non può neppure esservi un ostacolo a che la stessa prova della cessione avvenga con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione nel corso del giudizio innescato proprio dall'intimazione al ceduto notificata dal cessionario. Sono così individuabili distinti profili: il perfezionamento della cessione, la prova dello stesso, l'opponibilità di quella al debitore ceduto (Cass., sez. III, 16 aprile 2021, n. 10200).

La prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova anche indiziario.

In caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., quando sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (Cass., sez. III, 22 giugno 2023, n. 17944).

Ora, nel caso in esame, l'avviso pubblicato in G.U. dà notizia della cessione dei crediti in blocco tra Banca Popolare di Sondrio S.p.a. e POP NPLs 2020 S.r.l., nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione avente ad oggetto un portafoglio di crediti derivanti da finanziamento sorti fra il 1960 ed il 2019. Parte opposta ha, inoltre, prodotto l'attestazione da parte della banca cedente dell'inclusione nella cessione dei crediti vantati nei confronti di Giorgio e l'informativa rivolta all'avv. Mainetti al fine di garantire la prosecuzione dell'attività di assistenza tecnica della cessionaria.

Essa è, inoltre, in possesso del precetto, titolo esecutivo, dell'atto di pignoramento presso terzi precedentemente instaurato in danno del debitore, di accordo transattivo sottoscritto, fra gli altri, da parte reclamante e da Banca Popolare di Sondrio S.p.a. ed, in generale, della documentazione afferente al credito.

In assenza di altra plausibile ricostruzione offerta da parte opponente, non sussiste alcun dubbio circa la legittimazione attiva di POP NPLs 2020 S.r.l. riposando la stessa su un quadro indiziario grave, preciso e concordante.

Quanto ai profili di illegittimità legati alla rappresentanza in capo alla mandataria Special Gardant s.p.a. di cui sopra ai motivi sub b), c) e d).

I tre motivi, prima che infondati (come valutati dal GE nell'ordinanza emessa l'8.11.2024 a definizione della fase sommaria della presente opposizione e dal Collegio investito del relativo reclamo con l'ordinanza depositata l'8 gennaio 2025), sono inammissibili per tardività della opposizione.



Come sopra anticipato, infatti, l'opposizione, con cui il debitore si limita a contestare esistenza, limiti e validità del rapporto di mandato e non a rappresentare il creditore, non è diretta a contestare il diritto di procedere all'esecuzione di quest'ultimo, ma la validità processuale dell'atto di esecuzione (per difetto di legittimazione alla rappresentanza della parte in giudizio) e va quindi qualificata come opposizione agli atti esecutivi, proponibile, a norma dell'art 617 c.p.c., nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione dell'atto di pignoramento (cfr. Cass. Civ. n. 4550/1977).

Nel caso di specie il ricorso in opposizione è stato depositato il 24 ottobre 2023 allorché il termine di venti giorni per proporre opposizione agli atti decorrente dalla notifica del pignoramento era scaduto (notifica del pignoramento il 26.09.2023 e scadenza termine opposizione il 16.10.2023).

Diversamente per la doglianza riguardante le conseguenze dell'assunta inottemperanza della creditrice opposta alla sanatoria disposta dal GE con il provvedimento del 16 maggio 2024, la inammissibilità discende dalla circostanza che un tale motivo, successivo alla proposizione del ricorso in opposizione al GE, non è mai stato fatto oggetto di opposizione. Al riguardo si richiama, in piena condivisione, il principio interpretativo della Suprema Corte secondo cui, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi, si ha "mutatio libelli" quando si avanzi un motivo di contestazione della regolarità formale di un atto del processo esecutivo diverso da quello posto a fondamento dell'atto introduttivo dell'opposizione, facendo così valere una "causa petendi" fondata su un vizio dell'atto non prospettato prima, con l'effetto di porre un nuovo tema d'indagine e di ampliare i termini della controversia. Ne consegue, pertanto, che il motivo di opposizione agli atti esecutivi proposto nel corso del processo è inammissibile, a prescindere dal fatto che attenga ad un vizio dello stesso atto opposto e che comporti identico "petitum" di annullamento (o revoca o modifica) del medesimo atto, irrilevante essendo, altresì, la presenza - nel ricorso ex art. 617 cod. proc. civ. - di una riserva "di ulteriormente sviluppare i motivi", la quale non può legittimare la proposizione di motivi nuovi (cfr. Cass. civ., n. 18761/2013).

Quanto alla contestazione riguardante l'importo degli interessi per il periodo 3 maggio 2020-18 novembre 2022 di cui sopra al motivo sub e).

L'infondatezza della contestazione discende dalla pacifica risoluzione dell'accordo transattivo non novativo intercorso tra le parti in forza del quale le stesse avevano pattuito il blocco degli interessi per il periodo 13 maggio 2020-17 ottobre 2022.

All'art. 7 del citato accordo è infatti previsto che: *“nel caso di mancato o errato rispetto dei termini di pagamento di cui al precedente articolo 3 il presente accordo, che non costituisce novazione, dovrà intendersi risolto di diritto a norma dell'art. 1456 c.c., e la Banca Popolare di Sondrio potrà agire esecutivamente per il recupero dell'intero credito residuo nei confronti della GEIM s.r.l. e dei Signori Sante e Franco in virtù del decreto ingiuntivo di cui in premessa, oltre a procedere nelle azioni revocatorie pendenti”*.

La disposizione di cui all'art. 1458 c.c., 1° co. c.c. riferita ai contratti ad esecuzione continuata o periodica, invocata dal debitore a sostegno dell'effetto non retroattivo della risoluzione della transazione è infondata perché il contratto di transazione che preveda un piano di rientro rateale della debitoria originaria non rientra nelle citate categorie contrattuali che sono solo quelle in cui le obbligazioni di durata sorgono per entrambe le parti e l'intera esecuzione del contratto avviene attraverso coppie di prestazioni da realizzarsi contestualmente nel tempo.

Quanto, infine, ai motivi di opposizione ex art. 650 c.p.c. di cui sopra al motivo sub f).

Le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la sentenza invocata dall'opponente, hanno previsto che il rimedio esperibile avverso il decreto ingiuntivo - emesso nei confronti del consumatore, non fatto oggetto di opposizione e mancante di espressa motivazione sul compiuto esame d'ufficio da



parte del giudice che lo ha emesso in ordine all'assenza di clausole abusive nel contratto concluso e posto alla base del ricorso monitorio - che l'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è inammissibile c.p.c..

In tal modo individuato il rimedio in sede nomofilattica dalla Suprema Corte, la contestazione proposta con opposizione all'esecuzione per far valere motivi di opposizione tardiva a decreto ingiuntivo è inammissibile. Secondo granitico principio interpretativo di legittimità, cui il Tribunale intende dare seguito, nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame (cfr. *ex plurimis* Cass. Civ. n.ri 8220/2023, 3716/2020, 3277/2015).

Conclusivamente l'opposizione va rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo *ex* DM 55/2014.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- respinge l'opposizione;
- condanna Franco alla rifusione in favore di POP NPLS 2020 s.r.l., con la mandataria SPECIAL GARDANT s.p.a., delle spese di lite che liquida in € 7.100,00 per compensi oltre spese generali, Iva e cpa come per legge.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.

Roma, 27 novembre 2025

Il Giudice
dott.ssa Bianca Ferramosca

